COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 67 DEL 30/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE RIFIUTI AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II., IN LOC. CASCIANA ALTA VIA CAPANNACCE, PRESSO TERRENI DI RISULTANTI CATASTALMENTE INTESTATI A LA CILIEGIA SOCIETA' FORESTALE SEMPLICE DI MARTINELLI MARCO & C.

IL SINDACO

Dato atto:

- della comunicazione della Polizia Locale del 10.01.2020 circa l'avvenuto abbandono di n. 3 sacconi contenenti carta catramata in Via delle Capannacce;

- della comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 del 22/10/2020 prot. n. 0003645 del 25/02/2020 inoltrata dal Resp. Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio ai soggetti:

  - LA CILIEGIA SOCIETA' FORESTALE SEMPLICE DI MARTINELLI MARCO & C.

quali soggetti obbligati intestatari catastali del terreno ove è avvenuto l' abbandono dei rifiuti per l'adozione di un provvedimento ordinativo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;

- della comunicazione del Resp. Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio prot. n. 0011270 del 29/06/2020 inoltrata al Servizio Polizia Locale-Comando Territoriale di Casciana Terme Lari con la quale, a seguito del mancato riscontro da parte dei soggetti interessati alla comunicazione di Avvio del Procedimento Prot. n. 0003645 del 25/02/2020, si richiede al Comando il contradditorio ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

- della comunicazione della Polizia Locale – Comando Territoriale di Casciana Terme Lari ns. prot. n. 0018092 del 22/10/2020 e successiva integrazione prot. Unione Valdera prot. n.

0050058/2020 del 02/11/2020, relativa al contradditorio con gli interessati, dalla quale si riscontra una colpa in vigilando imputabile ai soggetti in questione;

Visto che l'art. 192 del D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Visto che lo stesso comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto che ai sensi del comma 4 dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica , sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Alla Società:

- LA CILIEGIA SOCIETA' FORESTALE SEMPLICE DI MARTINELLI MARCO & C. con sede in Vicopisano, Via Vicinale Maccone, 1, C.F. 01684640467 e P.I.V.A. 01499900502 – PEC: **laciliegiasocietaforestalesemplice@pec.it** in persona degli Amministratori Sig. Martinelli Marco nato a Pontedera il 06/03/1976, C.F. MRT MRC 76C06 G843U e Sig. MARTINELLI Roberto, nato a Pontedera il 12/02/1974, C.F. MRT RRT 74B12 G843A;

di provvedere a propria cura e spese, entro i termini di seguito riportati di:

1) predisporre, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, un piano di intervento finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti sul sito ed al ripristino dello stato dei luoghi.

   Detto piano, da presentare al Comune, dovrà essere così articolato:

- classificazione delle varie tipologie di rifiuti per codice CER;
- rimozione e invio a smaltimento/recupero dei vari rifiuti;
- eventuale scarifica del terreno interessato dal rifiuto;

Il piano dovrà riportare nominativi ed estremi autorizzativi di tutti i soggetti incaricati alla rimozione ed allo smaltimento/recupero e un crono programma delle operazioni.

2) procedere entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, all'attuazione di quanto previsto nel Piano d'Intervento di cui al precedente punto 1);

3) effettuate le attività di cui al Piano d'intervento indicato al precedente punto 1, dovrà essere fornito all'Amministrazione Comunale ed alla Polizia Locale Unione Valdera Comando Territoriale di Casciana Terme Lari la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti (relazione finale, FIR, rapporti di prova, rilievi fotografici, ecc.).

D I F F I D A

La Società:

- LA CILIEGIA SOCIETA' FORESTALE SEMPLICE DI MARTINELLI MARCO & C. con sede in Vicopisano, Via Vicinale Maccone, 1, C.F. 01684640467 e P.I.V.A. 01499900502 – PEC: **laciliegiasocietaforestalesemplice@pec.it** in persona degli Amministratori Sig. Martinelli Marco nato a Pontedera il 06/03/1976, C.F. MRT MRC 76C06 G843U e Sig. MARTINELLI Roberto, nato a Pontedera il 12/02/1974, C.F. MRT RRT 74B12 G843A;

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente Ordinanza.

DISPONE

1. Che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amm/ne, nonchè a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;
2. La notifica della presente Ordinanza:

- alla Società LA CILIEGIA SOCIETA' FORESTALE SEMPLICE DI MARTINELLI MARCO & C. con sede in Vicopisano, Via Vicinale Maccone, 1, C.F. 01684640467 e P.I.V.A. 01499900502 in persona degli Amministratori Sig. Martinelli Marco nato a Pontedera il 06/03/1976, C.F. MRT MRC 76C06 G843U e Sig. MARTINELLI Roberto, nato a Pontedera il 12/02/1974 C.F. MRT RRT 74B12 G843A, a mezzo PEC all'indirizzo: **laciliegiasocietaforestalesemplice@pec.it**;

3. Di trasmettere la presente Ordinanza:

- All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
- Al Suap dell'Unione Valdera per PEC al seguente indirizzo **suap.unionevaldera@postacert.toscana.it**
- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana

Terme Lari per PEC al seguente indirizzo **polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it** per i procedimenti di competenza in materia di controlli, sanzioni e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D. Lgs 152/2006 ;

4. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;
5. Di incaricare gli Agenti del Servizio Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari a far rispettare la presente Ordinanza e di comminare le sanzioni previste per Legge e segnalare i fatti alla competente autorità giudiziaria.

RENDE NOTO

- che il Resp. del Procedimento è il Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti è il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso;

- che ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

Mirko Terreni/
ArubaPEC s.p.a.